



COMUNE DI BERZO INFERIORE **(Provincia di Brescia)**

*Allegato alla deliberazione consiliare nr. 16 del 10/04/1992
Modificato con deliberazione consiliare nr. 9 del 28/02/1994*

Regolamento **per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed** **ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a** **persone, enti pubblici e privati.**

(art. 12 – legge 7 agosto 1990, n° 241)

PARTE GENERALE

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere a persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private, associazioni, altri organismi) che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli.

Articolo 2

L'importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio e ausilio finanziario o per vantaggi economici sarà determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario corrispondente.

In caso d'urgenza è consentito alla Giunta comunale di adottare deliberazione di variazione, ma questa, ai sensi dell'art. 32, punto 3,) della legge 8 giugno 1990, n° 142, dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale, a pena di nullità, entro il termine perentorio di gg 60 dalla data di adozione dell'atto.

Articolo 3

In caso di mancata approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio corrispondente, le concessioni di contributo, sussidi, ecc. potranno essere disposte per somme non superiori allo stanziamento definitivo dell'esercizio precedente e l'erogazione potrà avvenire solamente nell'importo stabilito dalla legge (D.P.R. n° 421 del 1979, art. 15).

Articolo 4

Le decisioni adottate dalla Giunta Comunale in ordine alla concessione o diniego del beneficio richiesto e di cui all'art. 1 del presente regolamento sono rese pubbliche mediante affissioni delle stesse all'Albo pretorio del Comune nelle forme di legge.

Articolo 5

Per il rigetto delle istanze di concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è fatto obbligo di darne comunicazione alla parte interessata, che potrà avanzare ricorso, in prima istanza, al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sul ricorso nella sua prima riunione utile. Ove anche il Consiglio Comunale rigetti l'istanza, l'interessato potrà ricorrere nelle forme di legge.

Articolo 6

La Commissione costituita per i vari settori per l'esame preliminare delle istanze avanzate ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 1, esprime parere consultivo.

Articolo 7

Spetta alla Giunta Comunale il potere di richiedere alla Commissione il riesame della proposta formulata per la concessione o il diniego del beneficio richiesto ove esistano motivi che possono portare ad un aumento o diminuzione del contributo proposto.

In entrambi i casi la richiesta di riesame dovrà essere rimessa alla Commissione accompagnata da nota scritta dei motivi che hanno dato luogo alla richiesta di riesame.

La Commissione è tenuta ad esprimersi entro 5 gg dalla richiesta della Giunta e la Giunta dovrà essere posta in condizione di decidere sull'assegnazione o il diniego del beneficio entro ulteriori 5 giorni dalla data di riunione della Commissione. In questo caso è fatto obbligo al Segretario della Commissione di rimettere copia della nuova proposta (confermativa o modificativa) alla Giunta comunale il giorno successivo a quello della seduta della Commissione.

Nell'ipotesi di persistente o difforme intendimento della Commissione e della Giunta Comunale la questione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

Articolo 8

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti settori di intervento:

- SETTORE A) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
- SETTORE B) ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA
- SETTORE C) ATTIVITA' CULTURALI E EDUCATIVE
- SETTORE D) ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
- SETTORE E) ALTRI BENEFICI

SETTORE A

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 9

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici potrà essere disposta a seguito di apposita domanda da presentarsi su modello predisposto dal Comune.

La domanda, diretta al Sindaco, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di minore età del beneficiario.

Articolo 10

Non possono presentare istanza cittadini che non abbiano residenza nel Comune o che detta residenza non abbiano conseguito, a norma di legge, almeno da un anno.

Articolo 11

La domanda, contenente ogni documentazione che comprovi lo stato di bisogno, dovrà riportare in allegato:

- Situazione di famiglia;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione patrimoniale ed economica del richiedente e di ogni componente il nucleo familiare;
- La situazione patrimoniale ed economica del richiedente e di ogni componente il nucleo familiare;
- Modello 101 o modello 201 o modello 740.

Articolo 12

L'istanza, acquisita agli atti del Comune, dovrà essere inviata dal Sindaco o suo delegato all'ufficio di Segreteria che provvederà a trasmetterla al Comando Vigili urbani perché disponga ogni dovuto necessario ed approfondito accertamento sulla richiesta formulata.

Non è escluso che il Comune, ove lo ritenga opportuno, possa avvalersi per l'accertamento anche dell'Arma dei Carabinieri o del corpo della Guardia di Finanza.

Articolo 13

Il Comando dei Vigili urbani, espletato ogni accertamento sul caso sottoposto ad esame, ritrasmetterà l'istanza con annessa propria determinazione e rilievi all'Ufficio Segreteria per il seguito di competenza.

Articolo 14

Le istanze come sopra predisposte prima di essere rimesse alla Giunta Comunale per l'adozione della deliberazione di concessione della sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico di qualunque genere, sono sottoposte al vaglio della Commissione Assistenza.

Articolo 15

La Commissione di cui all'art. 17 si riunisce quando necessario. Di ogni riunione della Commissione e delle decisioni della stessa è redatto apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti alla seduta o dal Segretario della Commissione.

Articolo 16

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 2 componenti. In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

Articolo 17

Entro 5 giorni dalla riunione della Commissione, il Segretario del predetto Organo è tenuto a rimettere alla Giunta comunale istanza con annesse documentazioni e pareri nonché copia del verbale redatto in sede di riunione della Commissione. La copia del predetto verbale dovrà essere accompagnata dal parere tecnico e contabile previsto dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142 munita del parere legale da parte del Segretario Comunale.

Articolo 18

La Giunta comunale, esaminando le istanze ed i pareri espressi dalla Commissione, concederà il beneficio richiesto con apposito atto deliberativo che sarà reso urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 37 della richiamata legge 8/6/1990, n° 142.

Articolo 19

Ove la Giunta comunale avesse fondato motivo che il parere della Commissione fosse contrastante con la diversa realtà del soggetto interessato, questa potrà richiedere alla commissione il riesame della pratica sulla scorta degli elementi che saranno resi in forma scritta.

SETTORE B ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE Articolo 20

Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- a) Attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive o da più persone associate;
- b) Sport sociale;
- c) Addestramento fisico dei portatori di handicap;
- d) Ginnastica rieducativa e correttiva;
- e) Sostegno e creazione di centri di avviamento, centri di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari;
- f) Acquisto e potenziamento di attrezzature sportive minime, mobili ed equipaggiamento sportivo.

Articolo 21

Potranno inoltrare istanza di contributo:

- a) Le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purché abbiano sede nel Comune ed abbiano svolto attività da almeno un anno,
- b) I privati che intendessero organizzare corsi rivolti a particolari categorie (anziani, disabili, minori).

Potranno, altresì, fare richiesta tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge.

Articolo 22

Le società sportive e gli esercenti attività sportive di cui al secondo comma dell'art. 21, al fine di poter ottenere l'assegnazione di contributi, dovranno far pervenire all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, quanto segue:

a) Domanda su carta intestata firmata dal presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonché della società;

b) Copia dello statuto;

c) Copia dell'atto costitutivo dell'attività sportiva (per il richiedente di cui al secondo comma dell'art. 25);

d) Relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare ed elenco degli atleti vidimato dalla Federazione sportiva od Ente di programmazione sportiva competente. Per il richiedente di cui al secondo comma dell'art. 25, elenco degli atleti con firma del responsabile dell'attività, autenticata come per legge; firma del responsabile dell'attività, autenticata come per legge;

e) Regolamento e programma della manifestazione;

f) Attestato della Federazione sportiva od Ente di promozione sportiva dal quale dovrà risultare il carattere della manifestazione (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale); tale attestato è richiesto per le sole società sportive.

In caso la richiesta provenga da privati sarà ritenuta sufficiente la presentazione dei seguenti documenti:

1 - Domanda del rappresentate del sodalizio sportivo o del promotore del corso;

2 - Relazione sull'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo.

Articolo 23

Le domande saranno valutate, in ordine di preferenza, a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere:

- Internazionale
- Nazionale
- Interregionale
- Regionale
- Provinciale
- Comunale

Articolo 24

Le domande, corredate della documentazione prevista dall'art. 22, saranno sottoposte all'esame di una Commissione per i contributi appositamente istituita e composta da:

- Sindaco;
- Ass. Sport, Turismo, Gioventù;
- N° 2 componenti maggioranza;
- N° 1 componente minoranza;
- Funge da Segretario della Commissione il Vigile Urbano del Comune.

Articolo 25

Entro il 20 febbraio di ciascun anno la Commissione di cui all'art. 24 si riunirà per decidere sulle istanze presentate e per proporre alla Giunta Comunale l'eventuale importo del contributo annuo da assegnare a ciascuna società ed ente richiedente o soggetto interessato di cui al secondo comma dell'art. 21.

L'importo del contributo dovrà essere determinato con riferimento ai seguenti parametri:

- Campo di applicazione della manifestazione od attività (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
- Numero delle manifestazioni ed attività da svolgere nell'intero anno di riferimento della richiesta;
- Numero degli atleti in carico;
- Significato dell'iniziativa in relazione agli obiettivi di promozione della pratica sportiva del Comune.

Articolo 26

La riunione della Commissione dovrà risultare da apposito verbale nel quale dovranno essere richiamate tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o meno delle stesse e, per quelle accolte, la proposta di contributo da elargire. Il verbale così redatto, firmato da tutti i partecipanti alla riunione e dal Segretario della stessa, dovrà essere trasmesso, unitamente al parere tecnico e contabile, alla Giunta Comunale per l'adozione dell'atto deliberativo di concessione del contributo. La deliberazione della Giunta comunale avrà carattere di urgenza e sarà immediatamente eseguibile.

Articolo 27

Le sedute della Commissione sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno tre componenti. In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

Articolo 28

Alle società di nuova istituzione potrà essere concesso un contributo a fondo perduto ed in ragione dell'attività che si prefiggeranno di svolgere, a condizione che risultino affiliate ad una Federazione sportiva o ad un Ente di promozione sportiva. Per ottenere il contributo le predette società dovranno produrre, unitamente ad apposita domanda:

- L'atto costitutivo o lo statuto sociale della società;
- Il certificato federale o quello dell'Ente di promozione sportiva;
- Una relazione sull'attività che intendono intraprendere.

SETTORE C ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE

Articolo 29

Possono accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici tutte le associazioni e gli enti che hanno sede nel Comune, che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, il cinema, la musica, gli incontri, gli spettacoli, i dibattiti, i convegni, la conoscenza storica ed artistica non solo comunale, ma anche regionale e nazionale.

Articolo 30

Gli enti, le associazioni e quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicati nell'art. 29, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza scritta corredata da:

- a) Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce;
- b) Relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno di riferimento;
- c) Copia dello statuto (per le sole associazioni culturali e musicali).

Articolo 31

L'istanza, debitamente firmata dal Presidente o dal legale rappresentante, documentata come previsto all'art. 30, sarà sottoposta, entro la prima decade del mese di febbraio di ciascun anno, all'esame della Commissione per i contributi di cui all'art. 24 per il parere in ordine alla misura del contributo da erogarsi da parte della Giunta Comunale.

Articolo 32

La Commissione come sopra costituita, dopo aver esaminato le istanze presentate, propone l'entità del contributo da assegnare, che sarà determinato con riferimento all'attività programmata.

Articolo 33

Delle decisioni della Commissione sarà redatto analitico processo verbale che dovrà essere firmato da tutti i partecipanti e dal Segretario della Commissione stessa.

Articolo 34

La Commissione di cui all'art. 24 si riunirà con le modalità dell'art. 25 ed opererà con le modalità degli artt. 26/27.

Articolo 35

La Giunta comunale, prese in esame le proposte formulate dalla Commissione, assegnerà il contributo con riferimento al fondo di bilancio esistente.

Articolo 36

La Commissione, su richiesta del Sindaco, può riunirsi in via straordinaria per l'esame di casi urgenti, ferma restando l'adozione della normale procedura di esame. Tale possibilità di riunione straordinaria è consentita per manifestazioni che hanno rilevanza regionale, interregionale o nazionale.

Articolo 37

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 3 componenti. In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

Articolo 38

Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per la concessione del contributo sono rese urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi della legge 8/06/1990 n° 142.

L'erogazione del contributo disposto dalla Giunta comunale resta subordinato alla presentazione del consuntivo della manifestazione, il quale dovrà essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi.

Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, la Giunta comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, a rideterminare il nuovo importo del contributo.

SETTORE D ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 39

Possono accedere ai contributi Associazioni ed Enti con sede nel Comune che operano da almeno un anno e che tendano alla valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale ed al rilancio del paese anche ai fini turistici.

Articolo 40

Gli Enti, le Associazioni, i privati e quanti operano per i fini indicati nell'art. 42 interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno:

- Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- Relazione di spesa per le attività programmate nell'anno di riferimento.

Articolo 41

L'istanza, debitamente firmata dal Presidente o dal legale rappresentante, documentata come previsto all'art. 30, sarà sottoposta, entro la prima decade del mese di febbraio di ciascun anno, all'esame della Commissione per i contributi di cui all'art. 24 per il parere in ordine alla misura del contributo da erogarsi da parte della Giunta Comunale.

Articolo 42

La Commissione come sopra costituita, dopo aver esaminato le istanze presentate, propone l'entità del contributo da assegnare, che sarà determinato con riferimento all'attività programmata.

Articolo 43

Delle decisioni della Commissione sarà redatto analitico processo verbale che dovrà essere firmato da tutti i partecipanti e dal Segretario della Commissione stessa.

Articolo 44

La Commissione di cui all'art. 24 si riunirà con le modalità dell'art. 25 ed opererà con le modalità degli artt. 26/27.

Articolo 45

La Giunta comunale, prese in esame le proposte formulate dalla Commissione, assegnerà il contributo con riferimento al fondo di bilancio esistente.

Articolo 46

La Commissione, su richiesta del Sindaco, può riunirsi in via straordinaria per l'esame di casi urgenti, ferma restando l'adozione della normale procedura di esame. Tale possibilità di riunione straordinaria è consentita per manifestazioni che hanno rilevanza regionale, interregionale o nazionale.

Articolo 47

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 3 componenti. In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

Articolo 48

Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per la concessione del contributo sono rese urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi della legge 8/6/1990 n° 142. L'erogazione del contributo disposto dalla Giunta comunale resta subordinato alla presentazione del consuntivo della manifestazione, il quale dovrà essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi. Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, la Giunta comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, a rideterminare il nuovo importo del contributo.

ALTRI BENEFICI

Articolo 49

Possono accedere Enti o Associazioni con sede nel Comune che operino da almeno un anno e che tendono:

- a custodire e tramandare i valori e lo spirito di Corpo (Ass. d'Arma, Alpini, ex Combattenti etc.);
- a proporre i valori di libertà, fondamento della vita democratica (ANPI, VV.FF. etc.)

Articolo 50

Gli enti, le associazioni e quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicati nell'art. 49, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza scritta corredata da:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce;
- b) relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno di riferimento;
- c) eventuale copia dello statuto.

Articolo 51

L'istanza, debitamente firmata dal Presidente o dal legale rappresentante, documentata come previsto all'art. 30, sarà sottoposta, entro la prima decade del mese di febbraio di ciascun anno, all'esame della Commissione per i contributi di cui all'art. 24 per il parere in ordine alla misura del contributo da erogarsi da parte della Giunta Comunale.

Articolo 52

La Commissione come sopra costituita, dopo aver esaminato le istanze presentate, propone l'entità del contributo da assegnare, che sarà determinato con riferimento all'attività programmata, alla risonanza nazionale, interregionale, regionale, provinciale o comunale che viene prevista, alla durata che avranno le varie manifestazioni inserite nel programma ed alla qualità delle stesse.

Articolo 53

Delle decisioni della Commissione sarà redatto analitico processo verbale che dovrà essere firmato da tutti i partecipanti e dal Segretario della Commissione stessa.

Articolo 54

La Commissione di cui all'art. 24 si riunirà con le modalità dell'art. 25 ed opererà con le modalità degli artt. 26/27.

Articolo 55

La Giunta comunale, prese in esame le proposte formulate dalla Commissione, assegnerà il contributo con riferimento al fondo di bilancio esistente.

Articolo 56

La Commissione, su richiesta del Sindaco, può riunirsi in via straordinaria per l'esame di casi urgenti, ferma restando l'adozione della normale procedura di esame. Tale possibilità di riunione straordinaria è consentita per manifestazioni che hanno rilevanza regionale, interregionale o nazionale.

Articolo 57

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 3 componenti. In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

Articolo 58

Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per la concessione del contributo sono rese urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi della legge 8/6/1990 n° 142. L'erogazione del contributo disposto dalla Giunta comunale resta subordinato alla presentazione del consuntivo della manifestazione, il quale dovrà essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi.

Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, la Giunta comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, a rideterminare il nuovo importo del contributo.

DISPOSIZIONI FINALI

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Articolo 59

E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma dell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Articolo 60

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportiva e ricreativa;
- c) attività culturali ed educative;
- d) attività di salvaguardia ambientale;
- e) altri benefici. **

** modifica con delibera consiliare n. 9 del 28/02/1994

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata in mesi dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

Articolo 61

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti provvede l'ufficio di Segreteria comunale in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente entro il 31 marzo. (integraz. con delibera C.C. n. 9/1994)

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 62

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove ne fossero ravvisate le necessità e l'utilità. Esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione.
